



30 Gennaio 2025

Circolare numero 185

Integrazione Circolare n. 174 (iscrizioni alle classi QUARTA) e Circolare n. 175 (iscrizioni alla classe QUINTA) a.s. 2025/2026 - Esonero tasse scolastiche

Circolare n. 174 iscrizioni alle classi QUARTA

Circolare n. 175 iscrizioni alla classe QUINTA

Ai sensi del [Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200](#), l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per **merito**: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).

Per **motivi economici**: con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a **speciali categorie di beneficiari**: sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:

orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; ciechi civili.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un **voto di comportamento non inferiore a otto decimi** (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).

Cordiali saluti.

Belluno, 30 gennaio 2025

Il Dirigente Scolastico F.to Prof.ssa Palma Piccoli